

Nelle gare di ingegneria va indicata la parcella

Nelle gare di ingegneria e di architettura l'amministrazione deve sempre allegare il calcolo della parcella per consentire ai concorrenti di verificare l'esatta determinazione dell'importo; negli affidamenti di valore inferiore a 100.000 euro va applicato il principio di rotazione degli incarichi e rispettato il divieto di cumulo di incarichi al di sopra di un determinato importo; vietato l'affidamento di «consulenze di ausilio alla progettazione». Sono queste alcune delle indicazioni di maggiore rilievo contenute nella determina dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 4 del 25 febbraio 2015 recante le «Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria». Il provvedimento, che aggiorna e rivede, ma non sostituisce, le linee guida contenute nella determina n. 5 del 27 luglio 2010 affronta in particolare l'importante aspetto dei corrispettivi da porre a base di gara alla luce delle disposizioni contenute nel dm 143 del 2013, disciplina che nel 2010 non era ancora stata emanata e che era stata preceduta dall'abrogazione delle tariffe professionali disposta nel 2012 (art. 9 di l/2012). Su questo punto l'Anac ribadisce non soltanto l'obbligo per ogni stazione appaltante di applicare il decreto ministeriale, sia per le gare di servizi di ingegneria e architettura, sia per gli «appalti integrati» (appalti di progettazione ed esecuzione), ma anche che l'amministrazione «è obbligata a riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara». Ciò deve avvenire per «motivi di trasparenza e correttezza» in maniera da consentire «ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di interpretazione o calcolo» e, non ultimo, che non sia violato l'obbligo di definire un importo a base di gara che non sia superiore al valore delle abrogate tariffe professionali. La rilevanza dell'indicazione risiede nel fatto che molto spesso il dm 143 non viene applicato e, quando lo è, il calcolo del corrispettivo molto più basso (si arriva a sottostime anche del 40%). Un altro profilo di interesse attiene agli incarichi al di sotto dei 100.000 euro: in questo caso le stazioni appaltanti devono rispettare il principio di rotazione degli incarichi, fare rispettare il divieto di cumulo «al di sopra di un certo importo» e correlare l'esperienza pregressa richiesta al progettista con le tipologie progettuali individuate.

Andrea Mascolini

